

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1 Denominazione

È costituita la società per azioni denominata "**PROMOTICA S.P.A.**".

Articolo 2 Sede

La società ha sede legale nel comune di Desenzano del Garda (BS) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, unità locali, depositi, magazzini, uffici, filiali o trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

L'istituzione di sedi secondarie, unità locali, depositi, magazzini, uffici, filiali o il trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio nazionale spetta all'assemblea dei soci.

Articolo 3 Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) l'ideazione, l'esecuzione e la gestione di operazioni promozionali, pubblicitarie e di servizi a favore di enti e società e privati finalizzati alla incentivazione delle vendite e dei consumi anche attraverso la presentazione ed il lancio di nuove linee di prodotti;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, sportive, di spettacolo e di intrattenimento in genere;
- c) il commercio, anche in via telematica, di hardware, di software e di articoli informatici ed elettronici in genere;
- d) il commercio, anche al dettaglio, attraverso qualunque canale di distribuzione ed anche in via telematica, di materiali e supporti promopubblicitari;
- e) il commercio, anche al dettaglio, attraverso qualunque canale di distribuzione ed anche in via telematica, di oggettistica, articoli casalinghi e prodotti tessili, confezionati e non;
- f) il commercio, anche al dettaglio, attraverso qualunque canale di distribuzione ed anche in via telematica, di prodotti alimentare in genere, confezionati e non, comprese le bevande;
- g) l'elaborazione di dati di marketing e di piani di sviluppo aziendale, il monitoraggio di attività promozionali nei settori industriale, commerciale e di servizi.

La società potrà assumere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione e concessione nei settori sopraindicati o ad essi complementari.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi nonché assumere in misura non prevalente partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine, senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 Dicembre 2100.

Articolo 5 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6 Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 680.000 (seicentottantamila) ed è diviso in numero 13.600.000 (tredicimilioniseicentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni"). Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessa

Ai sensi dell'art. 2349 codice civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2020 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 6.000.000 (seimilioni) inclusivo del sovrapprezzo mediante emissione di massime numero 4.026.000 (quattromilioniventiseimila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'operazione di Quotazione su AIM Italia e quindi da riservare agli Investitori destinatari dell'Offerta di Collocamento, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data di chiusura del collocamento finalizzato alla Quotazione e comunque entro la data ultima per l'esercizio della Opzione *Greenshoe*.

Articolo 7

Prestiti obbligazionari e altri strumenti finanziari

La società può emettere qualsiasi categoria di prestiti obbligazionari, convertibili e non, ai sensi dell'articolo 2410 e ss. del Codice Civile. Tale facoltà è attribuita alla competenza degli amministratori ed in ogni caso la delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio. La delibera regolerà modalità e condizioni dell'emissione.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 8 Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale sociale dagli stessi detenute, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9 Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-*ter* codice civile.

Articolo 10 Trasferibilità delle azioni

- 10.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.
- 10.2 - A - Per trasferimento "*inter vivos*" di azioni si intendono tutti i negozi di trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni, del diritto di usufrutto e di nuda proprietà o del diritto di opzione sulle azioni medesime. Ove nel presente articolo venga indicata la locuzione "Trasferimento di Azioni" deve comunque intendersi "trasferimento, con o senza corrispettivo, del diritto di proprietà sulle azioni, del diritto di usufrutto e di nuda proprietà, del diritto di opzione sulle azioni medesime o di diritti amministrativi alle stesse collegati"; ove nel presente articolo venga indicata la locuzione "Azioni" deve comunque intendersi "diritto di proprietà sulle azioni, del diritto di usufrutto e di nuda proprietà o del diritto di opzione sulle azioni medesime".
- 10.3 In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento delle Azioni non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come di seguito meglio specificato ai paragrafi 10.8 e 10.9.
- 10.4 In caso di Trasferimento di Azioni "*inter vivos*" è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle azioni trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono.
- 10.5 Il socio che intenda disporre il Trasferimento delle Azioni, in tutto o in parte, dovrà dare preventiva comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo email pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo del Trasferimento delle Azioni, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente con l'indicazione delle generalità in caso di persona fisica e i principali dati societari in caso di persona giuridica, affinché l'identificazione dell'acquirente sia inequivocabile (di seguito "Comunicazione ex 10.5").
- 10.6 Entro 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione ex 10.5, l'organo amministrativo, pure a mezzo email pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci, presso l'indirizzo risultante dai libri sociali, della Comunicazione ex 10.5 (di seguito "Comunicazione ex 10.6").
- 10.7 Ai soci spetterà il diritto di acquistare le azioni alle stesse condizioni indicate nella Comunicazione ex 10.6 in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.
- 10.8 Qualora anche uno solo dei soci a cui siano state offerte le azioni in prelazione ritenesse incongruo il prezzo indicato nella Comunicazione ex 10.6, detto prezzo sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi degli artt. 1473 e 1349 Codice Civile (di seguito "Arbitratore"). Qualora l'Arbitratore non venga nominato di comune accordo tra le parti, entro 60 (sessanta) giorni dalla affermata incongruità del prezzo richiesto, detto Arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

- 10.9 L'Arbitro dovrà determinare l'effettivo prezzo delle azioni entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione dell'incarico: in particolare, il quesito che verrà posto all'Arbitro avrà ad oggetto la verifica dell'eventuale incongruità in eccesso del prezzo indicato nella Comunicazione ex 10.6 e la sua conseguente eventuale rideterminazione ad un eventuale prezzo inferiore. Nelle more del procedimento di nomina dell'Arbitro e di tutti i procedimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento da parte dell'Arbitro del proprio incarico, i termini per l'esercizio del diritto di prelazione resteranno sospesi.
- 10.10 L'esercizio del diritto di prelazione o la rinuncia a detto diritto avverrà da parte dei soci mediante comunicazione email pec o lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione ex art.10.6 (di seguito "Comunicazione ex 10.10").
- 10.11 Qualora alcuni soci non esercitassero nei termini il diritto di prelazione loro spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi 15 (quindici) giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle azioni possedute, con l'obbligo di esercitare l'ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data del ricevimento della nuova comunicazione come sopra effettuata.
- 10.12 Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il socio cedente potrà disporre il Trasferimento delle Azioni liberamente al terzo indicato nella Comunicazione ex 10.5 purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine indicato nel successivo punto B).
- 10.13 Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le azioni siano state cedute al prezzo, al nominativo ivi incluse le generalità per persona fisica e i principali dati societari per la persona giuridica e secondo le modalità di cui alla Comunicazione ex 10.5.
- 10.14 Il diritto di prelazione non sussiste per i trasferimenti "*mortis causa*".
- 10.15 - B.1 - Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di Trasferimento di Azioni o in caso di costituzione di diritti reali e/o di garanzie sulle azioni, è richiesto il preventivo gradimento da parte dell'assemblea.
- 10.16 A tale fine, qualora il socio intenda disporre il Trasferimento si applicherà il paragrafo 10.17. Qualora invece il socio intenda costituire sulle azioni diritti reali e/o di garanzia, dovrà dare preventiva comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo a mezzo email pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo del soggetto a beneficio del quale intende costituire sulle azioni diritto reale e/o di garanzia, le generalità dello stesso, la descrizione delle azioni e la motivazione della costituzione in garanzia delle Azioni (di seguito "Comunicazione ex 10.16").
- 10.17 Entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione ex 10.16 l'organo amministrativo dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci che dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione ex 10.16.
- 10.18 L'assemblea, regolarmente costituita con tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei presenti, senza tenere conto delle azioni per cui è richiesto il gradimento. L'assemblea potrà esprimersi circa il gradimento senza obbligo di motivazione.

10.19 Qualora venga richiesta l'espressione da parte dell'Assemblea del gradimento avuto riguardo a un Trasferimento di Azioni e il socio non abbia ricevuto alcun riscontro entro 60 giorni dalla prima convocazione, il gradimento si intenderà negato e si applicherà quanto previsto ex articolo 10.20. Qualora venga richiesta invece l'espressione da parte dell'Assemblea del gradimento avuto riguardo alla costituzione di diritti reali e/o di garanzia sulle azioni e il socio non abbia avuto alcun riscontro entro 60 (sessanta) giorni, il gradimento si intenderà negato, senza alcun obbligo per la Società di procedere all'acquisto di azioni proprie.

10.20 - B.2 - Nella sola ipotesi di Trasferimento di Azioni, qualora il gradimento venga negato la società, nei limiti consentiti dall'art. 2357 Codice Civile, dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato dagli amministratori in conformità ai criteri dettati dall'art. 2437 *ter* Codice Civile.

10.21 - Il Trasferimento di Azioni e la costituzione sulle azioni di diritti reali e/o di garanzia dovrà essere perfezionato entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'invio della lettera contenente la decisione sul gradimento.

10.22 - L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta della società e conservare la titolarità delle proprie azioni e a rinunciare dunque a disporre il Trasferimento delle Azioni, in tutto o in parte, o a costituire sulle stesse diritti reali e/o di garanzia.

10.23 - C - Il gradimento non è richiesto per i trasferimenti "*mortis causa*".

Articolo 11 Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-*ter*, comma 4, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-*ter*, comma 2, codice civile.

Articolo 12 Unico azionista

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato dell'Unione Europea

La convocazione dell'assemblea viene effettuata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata a.r. (o con qualsiasi ulteriore mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione medesima) almeno otto giorni prima dell'assemblea presso il domicilio comunicato dai medesimi all'indirizzo pec della società e annotato nel libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, gli argomenti all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione dell'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano e ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla legge, essa potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge.

Se richiesto dai soci in conformità all'art. 2367 codice civile, l'assemblea sarà convocata dall'organo amministrativo nel termine di 20 giorni liberi di calendario dal momento in cui la richiesta è formalizzata all'organo amministrativo medesimo.

Articolo 14 Intervento, svolgimento e voto

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 codice civile, possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli azionisti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o che abbiano depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale, gli enti o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, o che per altro titolo avessero diritto all'esercizio di voto.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea anche indicando i tempi degli interventi, disponendo eventuali sospensioni temporanee o lo scioglimento della riunione, le modalità di esercizio del diritto di voto, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea che si svolga con modalità di audio/video conferenza dovrà garantire che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, che dovrà essere confermato in modalità scritta o telematica (e-mail). Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa

verbalizzazione dei lavori. Fermo quanto precede, l'assemblea dei soci può quindi svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
- I soci intervenuti in assemblea che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Per quanto non diversamente disposto nel presente statuto, l'intervento e il voto sono regolati dalle previsioni di legge vigenti tempo per tempo.

Articolo 15

Rappresentanza del socio in assemblea: deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste in Legge. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 17

Verbalizzazione

Delle riunioni assembleari viene dato atto senza ritardo (e comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione) mediante verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea su proposta del presidente, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 18

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 20

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea ordinaria al momento della nomina e comunque non oltre tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Cessazione degli amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Sostituzione degli amministratori. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così

nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo) quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Revoca degli amministratori. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. In deroga a quanto previsto dall'art.2383, comma 3, codice civile, è espressamente escluso il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo e si dovrà senza ritardo convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo organo amministrativo.

Articolo 21

Presidente e organo delegati

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 22

Adunanze

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, quest'ultimo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 23

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, a cui si può aggiungere eventualmente un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

TITOLO V – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26

Organo di controllo

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 27

Competenze e doveri dell'organo di controllo

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* del Codice Civile ed esercita il controllo legale sulla società.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale, ove consentito dalla legge, o da società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto da CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs 58/98 (T.U.F.).

Articolo 29

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423 codice civile, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria e comunque ai sensi dell'art. 2433 codice civile.

Articolo 30

Acconti sui Dividendi

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero ed i poteri e stabilendo a chi spetta la rappresentanza della società e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Articolo 32

Foro esclusivo competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la società, ovvero promosse nei confronti degli amministratori, liquidatori o sindaci verranno rimesse in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro del luogo in cui ha sede la società, con esclusione dunque di qualsiasi foro alternativo concorrente.